

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in sostanza, un motivo unico, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero motivati in maniera vaga e chiaramente viziati da errori manifesti di valutazione. Secondo i ricorrenti, le misure restrittive adottate dal Consiglio nei loro confronti sono infondate sia in fatto sia in diritto. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso varie irregolarità tali, ognuna di esse, da giustificare l'annullamento degli atti impugnati.

Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Causa T-584/17)

(2017/C 374/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polonia) (rappresentante: J. Skołodą, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo e figurativo di colore rosso, bianco e blu scuro, contenente gli elementi verbali «Primart Marek Łukasiewicz» — Domanda di registrazione n. 13 682 299

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 giugno 2017, procedimento R 1933/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Serra Noguera e a./CRU

(Causa T-592/17)

(2017/C 374/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Juan Carlos Serra Noguera (Sant Jordi de ses Salines, Spagna) e altri 56 ricorrenti (rappresentante: R. García-Bragado Acín, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- prendere atto della proposizione del presente ricorso e considerare presentato il RICORSO DI ANNULLAMENTO della decisione SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, relativa alla risoluzione del Banco Popular, nonché la valutazione su cui esso si basa;
- tenuto conto dell'impossibilità pratica di revocare l'esecuzione della suddetta decisione, dichiarare l'obbligo del Comitato di risoluzione unico di risarcire i danni causati ai ricorrenti in misura pari all'importo del loro investimento o all'importo che sarà determinato nell'ambito dell'esecuzione della sentenza.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 31 agosto 2017 — Rubik's Brand/EUIPO — Simba Toys (Forma di un cubo)

(Causa T-601/17)

(2017/C 374/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rubik's Brand Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Szamosi e M. Borbás, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea tridimensionale (forma di cubo) — Marchio dell'Unione europea n. 162 784

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 giugno 2017, procedimento R 452/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Simba Toys GmbH & Co. KG alle spese del procedimento d'impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e, punto ii, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009;